COMUNE DI SOLARINO

PROVINCIA DI SIRACUSA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Deliberazione N° 41 **Seduta del 30/07/2026**

Oggetto: Approvazione PEF Tari 2026-2029 e Tariffe Tari 2026

L'anno duemilaventisei il giorno trenta del mese luglio alle ore 18:39 e seguenti, in Solarino nella consueta sala del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a termini dell'art. 19 della L.R. 26/8/92, n. 7 così come integrato con l'art. 43 della L.R. n. 26/93 mediante avvisi scritti e notificati nei modi di legge a tutti i Consiglieri, ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art.31 comma terzo della L.142/90 recepito con L.R:n.48/91.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti N. 11 ed assenti, sebbene invitati, N. 1 Consiglieri Comunali, come appresso indicati:

Componente	Presente
Italia Benedetta	SI
Pelligra Giuseppe	SI
Burgio Oriana	SI
Lombardo Angela	SI
Torcasso Marco	SI
Scorpo Sebastiano	SI
D'Aquino Giuseppe	SI
Terranova Emilio	SI
Oliva Francesca	SI
Mangiafico Pietro	NO
Cassia Salvatrice	SI
Germano Giuseppe	SI

Ai sensi dell'art. 20 – 3 comma – della L.R. n. 7/92 è stato diramato avviso di convocazione al Sindaco On. Spada Tiziano Fabio - Sindaco il quale è presente.

Presiede l'adunanza il Presidente Dott. Pelligra Giuseppe il quale con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Sotera Annabel accertata la legalità del numero di intervenuti secondo le prescrizioni dell'art. 30 della L.R. 6/3/89, n.9 essendo:

Assegnati al Comune N. 12 in carica 12 Presenti 11 e pertanto dichiara aperta la seduta che è PUBBLICA.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 13 luglio 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'art. 52 del D.Lgs 15 novembre 1997, n. 446, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga ».

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31 ottobre 2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- n. 444/2019 del 31 ottobre 2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 3 marzo 2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27 marzo 2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23 giugno 2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilabili, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza da COVID -19;
- n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.

- n. 138/2021/R/RIF del 30 marzo 2021 recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)
- n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n. 387/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”.
- n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n.1/DTAC/2023 del 6 novembre 2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;
- n. 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025 “Approvazione del Metodo tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026/2029. Tenuto conto che l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo.
- **Preso atto che**, ai sensi dell’art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, termine posticipato per il 2026 al 31 luglio 2026 con L. 199/2025, art. 1 comma 677.

Considerato che il Comune di Solarino ha approvato il Bilancio di previsione del triennio 2024-2026 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 8 aprile 2024, e che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 dell’8 gennaio 2026 ha dichiarato il dissesto;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Solarino è presente e operante la Società per la Regolamentazione del servizio Rifiuti (SRR) quale Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 che svolge, pertanto, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025;

Visti i PEF approvati dall’anno 2021, anno dell’approvazione del piano di riequilibrio pluriennale, così schematizzati:

- 2021: importo PEF € 1.378.574,00, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29 giugno 2021;
- 2024: importo PEF € 1.368.680,00, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 43 del 5 maggio 2025;
- 2025: revisione PEF € 1.741.623,00 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30 novembre 2025;

Dato atto che le tariffe applicate per l'anno 2025 si riferiscono al PEF 2024/2025, predisposto per l'anno 2024, ad invarianza dei costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti dall'anno 2021, e che lo stesso veniva inviato alla SRR per la validazione in data 16 luglio 2024, ed approvato successivamente dal Commissario Straordinario con atto del 5 maggio 2025 n. 43;

Che il superiore PEF 2024/2025, andava adeguato nell'anno 2025, a seguito dell'aggiornamento dei costi riportati in quello tardivamente approvato, tant'è che il Consiglio Comunale, in sede di ultima data per la verifica degli equilibri di bilancio 2025, ha dovuto provvedere all'approvazione del PEF 2025;

Che a seguito delle succitate deliberazioni ARERA si rende necessario procedere alla predisposizione del PEF TARI per il terzo periodo regolatorio 2026/2029;

Che il Comune di Solarino ha ricevuto in data 17 aprile 2026 da parte del gestore dei servizi di igiene urbana IGM Rifiuti Industriali la relazione ed il relativo PEF grezzo 2026-2029.

Rilevato che con i dati del PEF del gestore del servizio integrato a cui sono stati aggiunti i costi del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza, gestito direttamente dal Comune, è stato elaborato il PEF 2026-2029 del Comune di Solarino.

Visto il PEF 2026-2029 (MTR-3), allegato alla Relazione di accompagnamento per il quadriennio 2026/2029, redatta ai sensi della Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025, ed in particolare la parte relativa alla quantificazione del costo del servizio al lordo delle detrazioni di cui al al comma 4.5 della Determina n. 1/DTAC/2025 pari a € 2.023.631,00 per l'anno 2026 e € 1.674.249,00 per l'anno 2027, approvato con la determinazione n. 22 del 10 giugno 2026 del Presidente della S.R.R.;

Che l'importo del PEF per l'annualità 2026 di € 2.023.631,00 è comprensivo del recupero della quota dei costi per € 372.943,00 dell'anno 2025, giusto PEF approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 30 novembre 2025;

Che a tal fine sono state anche predisposte le nuove tariffe della TARI da applicare con decorrenza 1 gennaio 2026, ed allegate alla presente che ne costituisce parte integrante;

Dato atto che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà inviato ad ARERA per l'approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente.

Considerato che:

1. l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto

dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

2. l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce che: "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile*";

3. a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*";

4. a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime*";

5. con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;

6. a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine,*

il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

7. l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147–conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
8. l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
9. il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
10. la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
11. a) $UR1,a$, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
12. b) $UR2,a$, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
13. il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti non domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;
14. la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 1 aprile 2025 ha disciplinato la nuova componente perequativa *UR3,a,* pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21 gennaio 2025, n. 24;
15. la deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29 luglio 2025, contiene disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata

dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, approvando il "testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (tubr)" e che la successiva deliberazione ARERA n. 123/R/rif del 13 aprile 2026 contiene delle semplificazioni nell'applicazione del bonus sociale rifiuti;

Tenuto conto che si è già provveduto alla predisposizione delle bollette in acconto della Tari 2026 per poter applicare il bonus sociale rifiuti ai soggetti aventi diritto secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24 e la misura dell'acconto è pari al 70% delle tariffe applicate nell'anno 2025, approvate con deliberazione del Commissario Straordinario n. 43 del 5 maggio 2025, alle seguenti scadenze di pagamento:

- prima rata: 24 agosto 2026;
- seconda rata: 16 settembre 2026
- terza rata: 16 ottobre 2026;
- quarta rata: 16 novembre 2026,
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 24 agosto 2026.

Che si procederà alla successiva emissione delle bollette a saldo del 2025 in due rate con scadenza:

- 16 dicembre 2026;
- 16 gennaio 2027;
- Con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 dicembre 2026;

Che le bollette a saldo del 2026 saranno emesse in due rate con scadenza;

- 16 aprile 2027;
- 16 maggio 2027;
- 16 giugno 2027;
- 16 luglio 2027;
- Con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 aprile 2027;

Tenuto conto inoltre che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti;

Dato atto che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29 luglio 2025 e le successive modifiche e gli intervenuti chiarimenti pubblicati nel sito istituzionale dell'Autorità, il bonus sociale rifiuti spettante agli aventi diritto per l'anno 2026 è riconosciuto nell'avviso di pagamento del tributo per l'anno 2027*;*

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 47 del 9 aprile 2026, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Nomina del funzionario Responsabile Tributi";

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo statuto dell'Ente;

Visto il vigente Orel;

PROPONE

per le motivazioni ampiamente espresse in premessa a che qui si intendono integralmente riportate

1. di approvare il PEF 2026-2029 (MTR-3), allegato alla Relazione di accompagnamento per il quadriennio 2026/2029, redatta ai sensi della Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025, ed in particolare la parte relativa alla quantificazione del costo del servizio al lordo delle detrazioni di cui al al comma 4.5 della Determina n. 1/DTAC/2025 pari a € 2.023.631,00 per l'anno 2026 e € 1.674.249,00 per l'anno 2027, approvato con la determinazione n. 22 del 10 giugno 2026 del Presidente della S.R.R.;
2. di approvare le tariffe TARI per l'anno 2026, allegate alla presente che ne fanno parte integrante e sostanziale, tenendo in considerazione che nelle tariffe per i 2026 è incluso il recupero della quota dell'anno 2025 per € 372.943,00;
3. di dare atto che si è proceduto ad emettere la rata di acconto per l'anno 2026, pari al 70% delle tariffe approvate per l'anno 2024 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 43 del 5 maggio 2025;
4. Che si procederà all'emissione del saldo dovuto nel modo seguente:

- le bollette a saldo del 2025 in due rate con scadenza:
- 16 dicembre 2026;
- 16 gennaio 2027;
- Con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 dicembre 2026;

5. le bollette a saldo del 2026 saranno emesse in due rate con scadenza:

- 16 marzo 2027;
- 16 aprile 2027:
- Con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 marzo 2027;

6. di demandare all'Ufficio Tributi, per il tramite della SRR di Siracusa, la trasmissione del Piano Economico Finanziario per il periodo 2026/2029 all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente ai sensi della deliberazione 363/2021/R/RIF di ARERA, insieme alla presente deliberazione;
7. di pubblicare sul proprio Sito Comunale e sull'Albo Pretorio nei tempi e nei modi appositamente stabiliti e nella sezione di Amministrazione Trasparente.

Il Titolare di E.Q.
Rag. Francesco Spada

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, avente ad oggetto *"Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) TARI 2026-2029 e delle tariffe TARI per l'anno 2026";*

Visto il parere favorevole reso dal Responsabile EQ del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole reso dal Responsabile EQ del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori;

Uditi i vari interventi;

Preso atto dell'esito delle votazioni;

DELIBERA

1. **di approvare**, a maggioranza dei presenti, la proposta di deliberazione, avente ad oggetto *"Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) TARI 2026-2029 e delle tariffe TARI per l'anno 2026";*

2. **di dichiarare**, con apposita ed unanime votazione ed in considerazione delle ragioni di urgenza rappresentate nella superiore proposta, immediatamente esecutiva l'adottata deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 44 del 3/12/1991.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Presidente F.to Dott. Pelligra Giuseppe	
Il Consigliere Anziano Italia Benedetta	Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Sotera Annabel

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo online del Comune per **gg. 15** consecutivi dal giorno 31/07/2026 al 15/08/2026, col n. _____ del Reg. pubblicazioni.

IL MESSO COMUNALE F.to	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to

Per copia conforme per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, lì _____

	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to



COMUNE di SOLARINO

Provincia di Siracusa

RELAZIONE SULLO STUDIO DELLA TARI

Anno 2026

(Legge n. 147 del 27 dicembre 2013) Legge di stabilità 2014

INDICE

1. Informazioni sul Comune
2. Premessa
3. Riferimenti Normativi
4. Il Piano Finanziario
5. Individuazione dei costi di servizio
6. Calcolo della Tariffa con il Metodo Normalizzato
7. Utenze Domestiche
8. Utenze Non Domestiche

1. Informazioni sul comune

Regione	Sicilia
Provincia	Siracusa
Comune	Solarino
CAP	96010
Codice ISTAT	089018
Popolazione Residente	7510
Densità per kmq	576.79
Superficie	13,02 kmq

La popolazione del Comune di Solarino

Andamento demografico che continua a subire variazioni, così come i dati ufficiali, rilevati dal Settore Anagrafe, riportati nella tabella che segue:

Anno	N° Abitanti
2024	7.524
2025	7.528

Le famiglie residenti nel territorio comunale

Dato di rilevante importanza, poiché rappresenta il numero di famiglie residenti nel territorio comunale di Solarino e che costituiscono il numero delle utenze domestiche servite nell'ambito della raccolta dei rifiuti.

Anno	N° Nuclei familiari
2024	3.216
2025	3.225

2. Premessa

Con la Legge di Stabilità 2014, il D.L. 27 dicembre 2013, n. 147, convertito, con modificazioni, mediante la Legge 6 marzo 2014, n. 16, è stato istituito il Nuovo tributo comunale, IUC. L'imposta Unica Comunale (IUC) è composta da 3 tributi:

- Possesso degli immobili IMU
- Servizi comunali TASI e TARI

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario dei componenti TARI (tributo servizi rifiuti) componente dell'imposta IUC, destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzazione, che in vigore dal 1° gennaio 2014, andrà a sostituire integralmente la Tares.

3. Riferimenti Normativi

La normativa di riferimento per l'applicazione della tariffa è stata più volte modificata e integrata. Di seguito il quadro normativo:

Decreto Presidente della Repubblica **27 aprile 1999 n. 158**	*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.* *(Suppl. ordinario n.107/L alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999)* (Aggiornato con le modifiche apportate dalla legge 488/99; dalla legge 289/2002; dalla legge 350/2003 e dalla legge 311/2004) Mediante questo assetto normativo, in particolare l'art. 8, si disciplina il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e della tariffa di riferimento, sulla cui base dovrà essere determinata la Tariffa per la gestione dei servizi di igiene urbana ambientale. Norma che individua i contenuti del Piano Finanziario e della relazione a esso allegata. La tariffa di igiene ambientale è applicata sia alle utenze domestiche sia a quelle non domestiche.

Decreto Legge **27 dicembre 2013 n. 147**	*Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);* L'art 1 della Legge n.147 del 27.12.2013(legge di stabilità) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti commi: -commi da 639 a 640 Istituzione IUC -commi da 641 a 668 TARI -commi da 669 a 681 TASI -commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti TARI e TASI

Decreto Legge **6 marzo 2014 n. 16**	*Aggiornamento normativo approvata conversione "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche"* Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2,3°,3b,4° e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1.

Altri riferimenti normativi

a) *Le tariffe vengono commisurate sulla base dei costi definiti secondo la delibera ARERA 397/2025/R/RIF inseriti nel Piano Finanziario 2026-2029;*
b) *I Costi inseriti nel Piano Finanziario sono determinato dal Gestore del Servizio, attivo sul territorio, o direttamente dall'ente.*
c) *Il grado di copertura dei costi è stato impostato al 100%, come da art. 2 del D.P.R. 158/1999 e comma 654 della Legge di Stabilità 2014.*
d) *E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale. (comma 666, legge di stabilità 2014)*
e) *Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto da soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (comma 683 legge stabilità 2014)*

.

4. Piano Finanziario

Introdotto dall'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla base di quanto la normativa vigente dispone, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e s.m.i. ovvero i singoli comuni, approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di igiene urbana, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.
Il *Piano finanziario* costituisce uno specifico strumento operativo mediante il quale il Comune definisce la propria condotta di gestione dei rifiuti urbani, identificando gli obiettivi che intende perseguire, quantificandone il fabbisogno finanziario.
Il *Piano finanziario* si struttura essenzialmente attorno a due nuclei tematici rilevanti:

- i *profili tecnico- gestionali*, i quali illustreranno il progetto del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti delineando il quadro del servizio esistente;

- *i profili economico- finanziari*, i quali individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti, ricomprendendo anche gli aspetti patrimoniali ed economici afferenti alla gestione.

Sotto questo profilo, il Piano rappresenta la base di riferimento del comune per determinare le tariffe, il loro adeguamento annuo, i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12 del D.P.R. 158/1999.

5. Individuazione dei costi di servizio

L'art. 2, comma 2, D.P.R. 158/1999, sancisce il principio di *obbligatoria e integrale copertura* di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dal comma 654, della legge di stabilità del 27 dicembre 2013 n.147, che prevede *la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.*
Le *voci di costo* sono determinate dal punto 3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 (commi 2 e 3):

Costi operativi di gestione (CG)	**Costi comuni (CC)**	**Costi d'uso capitale (CK)**
Costi di gestione RSU indifferenziati (CGIND): - costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL) - costi di raccolta e trasporto RSU (CRT) - costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS) - altri costi (AC) **Costi di gestione raccolta differenziata (CGD):** - costi di raccolta differenziata per materiale (CRD) - costi di trattamento e riciclo (CTR)	- costi amministrativi (CARC) - costi generali di gestione (CGG) - costi comuni diversi (CCD)	- ammortamenti (Amm.) - accantonamenti (Acc.) - remunerazione del capitale investito (R)

Il vincolo di copertura dei costi di gestione deve, in particolare, rispettare la seguente equivalenza:

$$\Sigma Tn = (CG + CC)\ n\text{-}I\ (1 + IPn - Xn) + CKn$$

dove tali simboli rappresentano:

- Σ**Tn** = totale delle entrate tariffarie di riferimento
- **CGn-I** = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani (**CSL+CRT+CTS+CRD+CTR+AC)**

- **CCn-I** = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente (**CARC+CGG+CCD)**
- **IPn** = inflazione programmata per l'anno di riferimento
- **Xn** = recupero di produttività per l'anno di riferimento
- **CKn** = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento.

Come appare evidente da questa rapida elencazione il piano tariffario conseguente dipende dall'interazione di tutti i fattori sopra indicati e, più in generale, dal modello gestionale adottato e dal peso (numerosità e superficie totale occupata), di ciascuna tipologia di utenza.
Questa premessa si rende necessaria per chiarire che il Piano Tariffario deve essere inteso quale "compromesso accettabile" nella difficile quadratura dei costi di gestione e del gettito impositivo.

6. Calcolo della tariffa con il Metodo Normalizzato

I costi da coprire per l'anno 2026 calcolati con il Metodo Normalizzato, di seguito esposti in tabella, sono relativi alla parte fissa dei costi e alla parte variabile dei costi dei servizi.

PEF 2026-2029

	2026		
	SOLARINO		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati **CRT**	100.572	-	100.572
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani **CTS**	-	190.710	190.710
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani **CTR**	-	177.824	177.824
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate **CRD**	537.513	-	537.513
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 $CTS_{\Delta TV}^{EXP}$	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 $CO_{116,TV}^{EXP}$	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CQ_{TV}^{EXP}	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 $CO_{ANT,TV}$	-	-	-
Costi operativi incentivi anti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COnew_{TV}^{EXP}$	-	-	-
Costi operativi incentivi anti non sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 COI_{TV}^{EXP}	-	-	-
Fattore di Sharing **b**	0,40	0,40	0,40
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti **AR**	-	219.697	219.697
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(AR_a + AR_{sc,a})$	-	87.879	87.879
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	372.943	372.943
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile $RC_a(T\text{-}Tmax)_{pre,TV,a}$	-	372.943	372.943
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		100.662	100.662
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**638.086**	**754.260**	**1.392.346**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio **CSL**	205.745	-	205.745
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti **CARC**	-	116.120	116.120
Costi generali di gestione **CGG**	88.039	61.964	150.003
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili **CCD**	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	280	4.237	4.517
Costi comuni **CC**	88.319	182.321	270.640
Ammortamenti **Amm**	60.360	-	60.360
Accantonamenti **Acc**	-	18.335	18.335
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
- di cui per crediti	-	18.335	18.335
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto **R**	42.992	6.151	49.143
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{IIC}	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 $CK_{proprietari}$	-	-	-
Costi d'uso del capitale **CK**	103.351	24.485	127.837
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 $CO_{116,TF}^{EXP}$	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CQ_{TF}^{EXP}	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 CO_{ANT-TV}	-	-	-
Costi operativi incentivi anti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COnew_{TV}^{EXP}$	-	-	-
Costi operativi incentivi anti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 COI_{TF}^{EXP}	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi $RCtot_{TF}$	1.178	730	1.908
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota fissa $RC_a(T\text{-}Tmax)_{pre,TF,a}$	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		30.326	30.326
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**398.594**	**237.862**	**636.456**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**1.036.679**	**992.123**	**2.028.802**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**1.036.679**	**992.123**	**2.028.802**
Grandezze fisico-tecniche			
raccolta differenziata % - (a-2)			78%
q_{a-2} t on			2.660
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg - (a-2)			50,15
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			51,90
Coefficiente di gradualità			
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,10
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,10
Totale γ			**-0,20**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,80**
Verifica del limite di crescita			
rpi_a			1,9%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,00%
coeff. Potenziamento del servizio K_a			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI_a			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**1,90%**
(1+ρ)			**1,0190**
$\sum T_a$			2.028.802
$\sum TV_{a-1}$			1.257.305
$\sum TF_{a-1}$			484.319
$\sum T_{a-1}$			**1.741.623**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,1649**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**1.774.714**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			254.088
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**638.086**	**754.260**	**1.392.346**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**398.594**	**237.862**	**636.456**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	1.036.679	992.123	**2.028.802**
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile			-
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa			5.171
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025			1.392.346
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			631.285
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			**2.023.631**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-

L’incidenza dei costi suddivisa tra utenze domestiche e non domestiche, è stata ripartita nel modo seguente:

SUDDIVISIONE DEI COSTI INCIDENZA QUOTE DOMESTICA E NON DOMESTICA				
	Costi FISSI	*Costi VARIABILI*	**TOTALE**	**In %**
Utenze domestiche	**523.966.55**	**1.155.647,18**	**1.679.613,73**	**83,00%**
Utenze non domestiche	**107.318,45**	**236.698,82**	**344.017,27**	**17,00%**
TOTALE	**631.285,00**	**1.392.346,00**	**2.023.631**	**100%**

- La tabella che segue, pone in evidenza le utenze a ruolo complessivamente iscritte per ciascuna categoria, per gli anni di riferimento:

Anno	Utenze Domestiche	Utenze non Domestiche	Utenze totali
2026	5.079	182	5.261

Nota
“Si è proceduto alla distribuzione dei costi, fissi e variabili, delle utenze, domestiche e non domestiche, in proporzione al numero delle utenze”.

Calcolo delle tariffe con il Metodo Normalizzato

1. L'applicazione del Metodo Normalizzato prevede l'utilizzo di quattro coefficienti applicati rispettivamente alla parte fissa e alla parte variabile delle tariffe delle Utenze Domestiche (Ka, Kb) e Non domestiche (Kc, Kd).

 Ka è un coefficiente unico e invariante nell'ambito territoriale cui ciascun Comune ricade. Diversamente, ciascuno dei coefficienti Kb Kc Kd è un intervallo di valori definito fra un minimo e un massimo (vedi tabelle n.2, 3, 4 pubblicati nell'allegato 1 al DPR 158/99). Tali coefficienti offrono perciò la possibilità di scegliere quali applicare secondo il numero di componenti il nucleo familiare e – per le attività economiche – secondo la produttività di rifiuti di ciascuna di esse.

2. Le tabelle che seguono evidenziano le tariffe che ne scaturiscono per ogni genere e categoria di utenti. I diversi generi di tariffa sono determinati dai coefficienti inseriti in specifiche equazioni espresse nelle seguenti unità di misura.

Utenze domestiche:	Tariffa fissa	[Euro/mq]
	Tariffa variabile	[Euro/utenza]
Utenze non domestiche	Tariffa fissa	[Euro/mq]
	Tariffa variabile	[Euro/mq]

7. Utenze domestiche

Le utenze domestiche sono suddivise in categorie previste dal Metodo Normalizzato. I coefficienti impiegati nel calcolo della tariffa per Utenze Domestiche sono i seguenti:

N° ab. Nucleo	Ka	Kb
1	**0.81**	**0,80**
2	**0.94**	**1,40**
3	**1.02**	**1.80**
4	**1.09**	**2.20**
5	**1.10**	**2,69**
6 o più	**1.06**	**3,19**
2^ case e altre utenze	**0.81**	**0,80**

Il coefficiente **Ka** è assegnato per legge a ciascun Comune in funzione della numerosità del nucleo familiare e per la popolazione residente, se maggiore o minore ai 5000 abitanti. Il coefficiente **Kb** è stato impostato sui valori minimo e massimo.

Le tariffe proposte per l'anno 2026 e i relativi indici sono elencati in tabella:

Componenti del nucleo familiare	**N° Utenze**	**Tariffa fissa** [*Euro* /mq]	**Tariffa variabile** [*Euro* /utenza]	**Quota variabile a singolo componente** [Euro/componente]
1	1.208	**1,2921**	**127,9222**	**127,9222**
2	1.188	**1,5277**	**223,8639**	**111,9319**
3	833	**1,6727**	**287,8250**	**95,9416**
4	619	**1,7995**	**351,7861**	**87,9465**
5	147	**1,8177**	**430,1385**	**86,0277**
6 o più	56	**1,7452**	**510,0898**	**85,0149**
2 case o altre utenze	1.028	**1,2921**	**127,9222**	**127,9222**
Totali	**5.079**			

8. Utenze non domestiche

Nell'elaborazione delle tariffe per le Utenze Non domestiche sono stati impiegati i coefficienti **Kc** (per determinare la parte fissa della tariffa) e **Kd** (per determinare la parte variabile della tariffa).

Le tariffe proposte per l'anno 2026 e i relativi indici sono elencati in tabella:

n. Categ. Att. Econ.	***Categoria di attività economica***	Kc applicato	***Tariffa fissa*** *[Euro/mq]*	Kd applicato	***Tariffa Variabile*** *[Euro/mq]*
A01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,63	**1,1832**	5,50	**2,5107**
A02	Cinematografi e teatri	0,47	**0,8827**	4,12	**1,8808**
A03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,44	**0,8264**	3,90	**1,7803**
A04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	**1,3898**	6,55	**2,9901**
A05	Stabilimenti balneari	0,59	**1,1081**	5,20	**2,3738**
A06	Esposizioni, autosaloni	0,57	**1,0705**	5,04	**2,3008**
A07	Alberghi con ristorante, caserme e carceri	1,41	**2,6481**	12,45	**5,6834**
A08	Alberghi senza ristorante	1,08	**2,0284**	9,50	**4,3367**
A09	Case di cura e riposo	1,09	**2,0471**	9,62	**4,3915**
A10	Ospedali	1,43	**2,6857**	12,60	**5,7519**
A11	Agenzie, uffici, laboratori analisi, studi televisivi e radiofoniche, stazioni ferroviarie	1,17	**2,1974**	10,30	**4,7019**
A12	Banche, Istituti di credito, studi professionali	0,79	**1,4837**	6,93	**3,1635**
A13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,13	**2,1223**	9,90	**4,5193**
A14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,50	**2,8172**	13,22	**6,0349**

A15	Negozi particolari, filatelia, tende e tessuti, tappezzeria, cappelli, ombrelli, antiquariato	0,91	**1,7091**	8,00	**3,6520**
A16	Banchi di mercato beni durevoli	1,67	**3,1364**	14,69	**6,7060**
A17	Attività artigianali botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	1,50	**2,8172**	13,21	**6,0303**
A18	Attività artigianali botteghe: falegnami, idraulico, fabbro, elettricista	1,04	**1,9532**	9,11	**4,1587**
A19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista	1,38	**2,5918**	12,10	**5,5236**
A20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,94	**1,7654**	8,25	**3,7661**
A21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,92	**1,7279**	8,11	**3,7022**
A22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,40	**6,3856**	29,93	**13,6630**
A23	Mense, birrerie, hamburgherie	2,55	**4,7892**	22,40	**10,2256**
A24	Bar, caffè, pasticceria	2,56	**4,8079**	22,50	**10,2712**
A25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,44	**4,5826**	21,50	**9,8147**
A26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,45	**4,6014**	21,55	**9,8375**
A27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,42	**8,3012**	38,93	**17,7715**
A28	Ipermercati di generi misti	2,73	**5,1272**	23,98	**10,9468**
A29	Banchi di mercato genere alimentari	8,24	**15,4756**	72,55	**33,1190**
A30	Discoteche, night club, sale da ballo, sale da gioco	1,91	**3,5872**	16,80	**7,6692**

Solarino lì 28/07/2026

Il Titolare di E.Q.
Rag Francesco Spada